



Lecce, 18 ottobre 2016

CIG N. X701A00B22

**Contratto di prestazione d'opera in regime di lavoro autonomo occasionale
Progetto Live English – modulo "PET – B1"**

L'Istituto Scolastico Liceo Classico Statale "G. Palmieri" con sede in Viale dell'università n. 12 Lecce rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Loredana Di Cuonzo Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Roma, il 13/02/1958 e domiciliato per la sua carica presso lo stesso Istituto, codice fiscale 80012130755

e

INCE JENNIFER EILEEN LOUISE nata a _____ il _____ 7 codice fiscale di seguito indicata come "Prestatore d'opera occasionale"

VISTA la delibera di adozione del POF per l'anno scolastico 2015/2016 da parte del Collegio dei Docenti nella seduta del 29 settembre 2015;

VISTO la delibera di adozione del POF per l'anno scolastico 2015/2016 da parte del Consiglio d'Istituto nella seduta del 30 settembre 2015;

VISTA la delibera n. 106 del Consiglio d'Istituto del 09/09/2015 con cui si fissano i compensi agli esperti esterni nell'ambito dei progetti POF;

CONSIDERATO che il progetto LIVE ENGLISH – modulo "PET – B1" è inserito nel programma annuale 2016 con una copertura finanziaria prevista in bilancio;

VISTA la disponibilità di risorse finanziarie necessarie al progetto derivante da contributi di privati vincolati;

VISTI gli art. 33 e 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1 Febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il proprio bando prot. 6926/C24 del 27 luglio 2016 pubblicato in Albo Pretorio del proprio sito www.liceopalmieri.gov.it nella stessa data di emissione;

VISTA la sua domanda di partecipazione alla selezione prot. 7125/C24 del 11/08/2016;

VISTO il verbale dello Staff di Dirigenza del 09/09/2016 che ha effettuato la comparazione dei curricula;

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria degli esperti num 923 / Prot. n. 7563/C24 in data 09/0/2016;

VISTA La propria determina contrarre prot. N. 8514/C24 del 18 ottobre 2016;

PREMESSO

- Che l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 440 consente alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purchè sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;

- che l'Istituto Scolastico Liceo Classico Statale "G. Palmieri" ha predisposto per l'a.s. 2016/17 il Progetto "LIVE ENGLISH";

- che il suddetto progetto è stato inserito nel POF a.s. 2016/17;

- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio né con "collaborazioni plurime", allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico in questione, e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica della materia;

si conviene e si stipula

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 1 – rapporto

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

Art. 2 – oggetto e durata della prestazione

L'oggetto della prestazione è il seguente:

Il "Prestatore d'opera occasionale" si impegna, a: prestare la propria prestazione di esperto nello svolgimento di **n. 50 (cinquanta) ore di lezione complessive dal 18/10/2016 e presumibilmente fino al 31/05/2017**, per la realizzazione di **n. 1 moduli formativi da 50 ore ciascuno**, secondo un piano progettuale predisposto insieme al docente interno con incarico di referente del progetto, senza che questo si configuri come forma di subordinazione o di coordinazione continuativa ;

Art. 3 – modalità di esecuzione della prestazione

Il Prestatore d'opera occasionale si impegna ad eseguire la prestazione personalmente e ad essere disponibile a svolgere le attività secondo il calendario concordato con il Referente di progetto.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato.

Il Prestatore d'opera occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso l'Istituto Scolastico e deve garantire la propria presenza presso la sede ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

Art. 4 – compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in **€ 50,00 all'ora (euro cinquanta/00)**, comprensivo di tutte le ritenute per un totale onnicomprensivo di **€ 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00)**.

Esso verrà corrisposto in due erogazioni, la prima entro il 30 marzo 2017 e la seconda al termine delle attività solo, previa dichiarazione di prestazione resa, apposta dal Dirigente sulla relazione del collaboratore riguardante l'attività svolta.

Il Prestatore d'opera occasionale dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso. Non è dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal collaboratore per l'esecuzione dell'incarico comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento dell'attività fuori dal comune di propria residenza. Al Prestatore d'opera occasionale non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo occasionale.

Il compenso sarà accreditato sul c/c IBAN indicato nella dichiarazione personale.

L'Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.

Art. 5 – recesso

L'Istituto Scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Prestatore d'opera occasionale il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Art. 6 – proprietà, riservatezza dei risultati

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto il Prestatore d'opera occasionale non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il Prestatore, d'opera occasionale entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati.

Art. 7 – responsabilità

Il Prestatore d'opera occasionale assume l'onere di stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture dell'Istituto Scolastico; il medesimo solleva l'Istituto Scolastico da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

Art. 8 – culpa in vigilando

Il Prestatore d'opera occasionale deve rispettare scrupolosamente l'obbligo di vigilanza sui minori a lui affidati, come disciplinato dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile.

Art. 9 – norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

Art. 10 – spese di registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 11 – tutela dati personali


Per la tutela del Prestatore d'opera occasionale, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196.

Art. 12 – foro competente

Per eventuali controversie il Prestatore d'opera occasionale dichiara di accettare la competenza del Foro di Lecce.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Prestatore d'opera occasionale



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Loredana Di Cuonzo)

